

DECADENZA DALL'IMPIEGO A SEGUITO DELLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O VIZIATI

Corte Costituzionale , sentenza 27.07.2007 n. 329

La Corte costituzionale con la sentenza 27 luglio 2007, n. 329, **ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza, il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego**, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato. La disposizione censurata dalla Corte stabilisce che l'impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 127 del d.P.R. n. 3/1957 e cioè, ai sensi di quest'ultima norma, quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

La Corte ha rilevato che la norma denunciata non è stata investita dal processo di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego poiché, concernendo i requisiti per l'accesso, rientra nell'ambito dei "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro", di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), richiamati dall'art. 69, comma 1, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per escludere la contrattualizzazione della materia ivi disciplinata. La Consulta osserva che l'art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 si propone due finalità entrambe conformi alla Costituzione. La prima è di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini del rapporto di pubblico impiego (art. 98 Cost.). La seconda è quella di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti che potrebbero ricevere pregiudizio dal dover competere con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.). Tuttavia la norma, ad avviso dei giudici costituzionali, non è in sintonia col principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione. Infatti la preclusione prevista nell'art. 128 colpisce illimitatamente nel tempo e automaticamente, senza alcuna distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico. Ne deriva **la necessità, secondo la Corte, che l'amministrazione debba valutare, nei suoi**

presupposti e nella sua motivazione, il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d) del D.P.R. per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego.